

Pubblicato il 27/03/2019

N. 00435/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00456/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2019, proposto da

OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Pezzino Rao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Saverio Scrofani n. 27;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, Regione Sicilia - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Sicilia - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6; Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Impinna, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede degli uffici legali dell'ente in Palermo, piazza Marina 39;

nei confronti

OMISSIS n.q. Capogruppo A.T.I., W.W.F. Italia non costituiti in giudizio; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Ilardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nino Bullaro in Palermo, via Galileo Galilei, 9;

e con l'intervento di

adopponendum:

Legambiente Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione del Consiglio Comunale 596 del 28 novembre 2018, avente come oggetto: "Approvazione del Programma Triennale OO.PP. 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018 ai sensi della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011", pubblicata all'Albo Pretorio in data 30/11/2018, nella parte in cui la stessa approva fra le opere pubbliche di cui all'elenco OO.PP. così emendato il "Sistema Tram della Città di Palermo" ed il progetto definito di fattibilità delle "NUOVE LINEE TRANVIARIE DELLA CITTÀ DI PALERMO - TRATTE A,B,C,E1 E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO";

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, per la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, per la Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Palermo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e la relativa memoria e documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio R.G.M. S.r.l. e l'intervento ad *opponendum* di Legambiente Sicilia, le relative memorie ed eccezioni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che ad un primo esame, anche prescindendo dalle eccezioni in rito sui prospettati profili di inammissibilità del ricorso (articolati dalle controparti in relazione alla carenza di interesse anche per assenza di posizioni giuridiche soggettive formalmente e sostanzialmente omogenee tra tutti i ricorrenti del ricorso collettivo; al mancato rispetto dei termini di proposizione del gravame in violazione dei termini dimidiati di cui all'art. 119 e art. 120 c.p.a.), la questione

dedotta in giudizio attiene ad un (modificato) progetto di ampliamento delle già esistenti linee della fin qui realizzata rete tramviaria di Palermo; progetto per altro già incontestabilmente incluso (con il numero 334, cat.01 prog. 0197) nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018 [approvato in passato sin dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 405 del 10/08/2016] e (con n. 316, cat. 01, prog.0197) nel non impugnato Programma Triennale delle OO.PP. 2017/2019, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 475 del 22/09/2017;

RITENUTO che avendo riguardo ai profili di censura dedotti e alla natura del provvedimento impugnato, non risulta apprezzabile allo stato il dedotto pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito;

RITENUTO di poter rinviare al merito il regolamento delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO